



COMUNE DI VERNASCA
Provincia di Piacenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 28-12-2023

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU 2024 e addizionali IRPEF anno 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Sidoli Giuseppe	SINDACO	Presente
Fochi Alberto	Consigliere	Presente
Battaglia Stefano	Consigliere	Assente
Sesenna Roberto	Consigliere	Presente
Insuli Alberto	Consigliere	Presente
Dall'Aglio Alessio	Consigliere	Assente
Loschi Paolo	Consigliere	Assente
Prati Antonio	Consigliere	Presente
Croci Gabriele	Consigliere	Presente
Illica Magrini Paolo	Consigliere	Presente
Pompini Nadia	Consigliere	Assente

Totale Presenti 7, Assenti 4

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Dott.ssa Massari Lisa, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Sidoli Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*; e quanto stabilito dal successivo articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che:

- entro il termine di approvazione del bilancio di previsione si procederà ad approvare le aliquote dell'Imposta municipale propria e quelle relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che stesse resteranno invariate rispetto a quelle deliberate nel 2023;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2023 con la quale sono state deliberate le aliquote IMU e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Constatato che durante la fase di sperimentazione avviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze i Comuni hanno riscontrato alcune criticità, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate nei rispettivi atti;

Visto l'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU al 2025 di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Dato atto che l'Amministrazione ritiene di confermare anche per l'anno 2024 le tariffe adottate nel 2023 sia relativamente all'Imposta Municipale Propria che all'addizionale comunale all'IRPEF;

Preso atto dell'obbligo, ai fini dell'efficacia, della pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;

Visti il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione con verbale n. 14 del 22.12.2023 ed i pareri favorevoli rilasciati sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di confermare anche per l'anno 2024 le seguenti aliquote relative all'Imposta municipale unica applicate nel 2023:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5,5 per mille

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti, concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune, di cui una delle due adibita ad abitazione principale.	5,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/1	11,40 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione delle categorie D/1 e D/10 questi ultimi in possesso dei requisiti di ruralità)	10,6 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,6 per mille
Fabbricati merce	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1 per mille

Di proporre altresì, per l'anno 2024, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF del 2023 come di seguito riportato:

- da 0 a 15.000 € → 0,31%
- oltre € 15.000,01 fino ad € 28.000,00 → 0,32%
- oltre € 28.000,01 fino ad € 50.000,00 → 0,40%
- oltre € 50.000 → 0,60%

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.

DI DARE ATTO che le disposizioni in ordine alle aliquote dell'Imposta municipale unica e alle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche entreranno in vigore a far data dal 01/01/2024;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Sidoli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Lisa Massari